

**CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
“FOSSAZ-CHAILLIOD”**

CAPO I

Denominazione - Sede - Comprensorio - Scopi

Art. 1

(Natura giuridica e sede)

Il consorzio di miglioramento fondiario “Fossaz-Chailliod”, costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 19.12.1986 n. 1376, svolge le funzioni previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni ed è retto dal presente Statuto.

Il Consorzio ha sede nel comune di Saint-Nicolas.

Art. 2

(Perimetro e superficie)

Fanno parte del Consorzio i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile allegato al presente statuto sub “A”.

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di ettari 58.86.83 ricadenti nei Comuni di Saint-Nicolas e Avise.

Il perimetro consortile è quello risultante dalle planimetrie catastali allegate al presente statuto sub “B” ed ha i seguenti confini:

- a Nord l’antica strada comunale Fossaz-Chailliod;
- a Est la strada Chaillod e il vallone Malla Lex;
- a Sud la strada della chiesa fino alla loc. Cheséraz;
- a Ovest il torrente Gaboé.

Art. 3

(Scopo)

Il Consorzio ha lo scopo di perseguire il miglioramento fondiario del proprio comprensorio mediante l’esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere finalizzate:

- a) allo sviluppo, alla tutela, alla valorizzazione delle produzioni agricole e forestali;
- b) alla riorganizzazione fondiaria;
- c) alla difesa del suolo;
- d) alla regimazione delle acque;
- e) alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali.

CAPO II

Organi del Consorzio

Art. 4

(Organi)

Sono organi del Consorzio:

- a) l’Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 5
(Assemblea)

L'assemblea è costituita da tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile.

L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante manifesto da affiggersi nell'abitato dei Comuni di Saint-Nicolas e Avise almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ove i consorziati lo richiedano il consorzio provvede a comunicare per iscritto la convocazione dell'assemblea a mezzo di lettera.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno; essa può essere convocata anche a seguito di richiesta inoltrata al Presidente da un decimo dei consorziati o un terzo dei componenti il Consiglio direttivo.

Qualora il Presidente non vi provveda, spetta al Collegio dei revisori dei conti convocare l'assemblea.

Art. 6
(Validità dell'assemblea)

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei consorziati e questi rappresentino più della metà della superficie consorziale.

In seconda convocazione, che ha luogo trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia la superficie rappresentata.

Art. 7
(Attribuzioni dell'assemblea)

Spetta all'assemblea:

- a) eleggere il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti;
- b) deliberare sulle modifiche dello statuto consortile, salva la facoltà per il Consiglio direttivo di aggiornare lo statuto stesso per conformarlo a nuove norme di legge e di regolamento;
- c) deliberare sulle modifiche del comprensorio territoriale del consorzio;
- d) approvare il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo;
- e) deliberare su tutte le questioni di carattere straordinario quali:
 - 1) la realizzazione di nuove opere, salve le competenze del Consiglio direttivo per gli atti esecutivi;
 - 2) l'accensione di prestiti o mutui passivi;
 - 3) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere di miglioramento fondiario;
 - 4) l'autorizzazione al Presidente a stare in giudizio nei confronti di terzi non consorziati per la tutela dei diritti e delle ragioni del consorzio;
 - 5) la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di gestione del territorio in relazione alle leggi regionali esistenti in materia di protezione della natura e di salvaguardia degli equilibri ecologici;
 - 6) deliberare su ogni altra materia riguardante il funzionamento del consorzio che non sia di competenza specifica degli altri organi.

Art. 8
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri scelti dall'Assemblea anche tra persone estranee al Consorzio, di cui almeno uno che rappresenti la zona di Chaillod. L'elezione del Consiglio Direttivo è effettuato a scrutinio segreto.

Non sono eleggibili a membri del Consiglio direttivo:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) i funzionari dello Stato o della Regione cui competano funzioni di vigilanza sull'amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti del Consorzio;
- g) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- i) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- j) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
- k) coloro che hanno rapporti di lavoro o incarichi professionali con il Consorzio;
- l) coloro che hanno in corso un contenzioso finanziario nei confronti del Consorzio.

Non possono far parte del Consiglio direttivo contemporaneamente:

- aa) gli ascendenti e i discendenti;
- bb) gli affini in linea retta;
- cc) i fratelli;
- dd) i coniugi;
- ee) il suocero ed il genero;
- ff) gli iscritti in catasto *pro indiviso*.

La nullità o la decadenza agiscono nei riguardi di colui che ha conseguito il minor numero di voti.

Art. 9
(Funzioni del Consiglio direttivo)

Spetta al Consiglio:

- a) eleggere, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente;
- b) deliberare la convocazione dell'assemblea e stabilirne il relativo ordine del giorno;
- c) redigere il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) proporre all'assemblea le modifiche allo statuto;
- e) deliberare sui programmi di attività del consorzio;
- f) deliberare in merito ai progetti esecutivi relativi alle opere di miglioramento fondiario e al loro funzionamento;

- g) deliberare sui piani di ripartizione delle spese concernenti l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere nonché il funzionamento del consorzio;
- h) deliberare sui ruoli di contribuzione stabiliti sulla base dei piani di ripartizione delle spese e del bilancio preventivo;
- i) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società od associazioni, che siano di interesse per il consorzio;
- j) deliberare di stare o resistere in giudizio nei confronti dei consorziati per la tutela dei diritti e delle ragioni del consorzio;
- k) deliberare sui servizi di esattoria e di cassa;
- l) provvedere all'organizzazione e al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, all'assunzione, al licenziamento e comunque alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale consortile, nonché ai provvedimenti disciplinari che lo riguardano, in base ai regolamenti e alle norme per il funzionamento dei servizi secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale;
- m) approvare i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e per i rapporti con il personale dipendente;
- n) deliberare le compravendite di beni immobili e mobili, le anticresi, le permutate, gli affitti, l'enfiteusi, la costituzione di usufrutto, di ipoteca o servitù e le cessioni di credito;
- o) deliberare le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali;
- p) stabilire le condizioni per i singoli appalti, i cottimi, i lavori in economia, le forniture e le locazioni di terreni, ripe ed altre pertinenze e di canali;
- q) provvedere all'aggiornamento del catasto consortile;
- r) provvedere alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere consortili;
- s) stabilire le sanzioni da applicarsi ai consorziati in caso di inosservanza dello statuto e dei regolamenti interni;
- t) pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati dai consorziati;
- u) autorizzare tutte le spese ed eseguire tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del consorzio, in conformità alle norme vigenti, allo statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea;
- v) porre in essere qualsiasi altro atto di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché di disposizione e di alienazione, non attribuito espressamente alla competenza di altri organi.

Il consiglio direttivo può prendere sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'assemblea generale quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza. Dette deliberazioni devono essere sottoposte alla prima assemblea generale al fine di ottenere la ratifica.

Art. 10 (Convocazione del Consiglio)

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente, di sua iniziativa, oppure quando almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta mediante lettera con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri all'inizio dell'adunanza. In questo caso,

quando un terzo dei presenti lo richianda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti deve essere differita a giorno successivo.

Art. 11

(Adunanze del Consiglio)

Le adunanze sono indette in unica convocazione.

Le delibere vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio direttivo, in assenza del Presidente e del Vicepresidente, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.

Art. 12

(Il Presidente)

Il Presidente, che ha legale rappresentanza del Consorzio:

- a) convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo, ne apre e chiude le relative sedute e dirige le discussioni;
- b) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, il segretario del consorzio o i consiglieri;
- c) firma i ruoli di contribuenza;
- d) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello statuto;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
- f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo;
- g) ordina i pagamenti e le riscossioni;
- h) presiede le gare per l'aggiudicazione di appalti e di forniture.

Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.

Art. 13

(Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente impedito o assente.

Art. 14

(Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da n. 3 membri eletti dall'assemblea scegliendoli anche tra persone estranee al Consorzio.

Sono cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nel precedente art. 8 del presente statuto, secondo comma, ad esclusione della lettera e) di esso.

Non possono inoltre essere eletti revisori il Presidente, il Vicepresidente, i membri del Consiglio direttivo nonché i loro parenti ed affini entro il secondo grado. Non possono parimenti essere eletti revisori coloro i quali hanno un rapporto di prestazione d'opera retribuita con il consorzio.

Il Collegio dei revisori dei conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;

- b) presenta all'Assemblea una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista annualmente il conto di cassa;
- d) assiste alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto qualora siano trattate questioni di tipo contabile.

I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità, deve chiedere al Consiglio direttivo l'immediata convocazione dell'Assemblea.

CAPO III

Diritto al voto – Delega – Attribuzioni del numero di voti - Elezioni

Art. 15

(Diritto al voto attivo e passivo)

Hanno diritto al voto i proprietari degli immobili iscritti nel catasto ed i rispettivi mandatari, che abbiano compiuto i diciotto anni.

Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali. Per i falliti e per i sottoposti ad amministrazione controllata o giudiziaria il diritto di voto è esercitato dal curatore o dal commissario giudiziale.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale deve essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote per il calcolo della quale si tiene conto anche della parte del delegato. In assenza di delega l'esercizio del voto è riservato al primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dagli atti del consorzio.

Per i terreni nei quali l'usufrutto è diviso dalla proprietà, il voto è espresso dal proprietario o dall'usufruttuario, in relazione a chi sostiene le spese inerenti al consorzio.

Art. 16

(Delega)

Ciascun consorziato può esercitare il proprio diritto di voto a mezzo di altra persona anche estranea al consorzio purché maggiore di età e munita di delega.

La delega deve essere conferita con atto scritto.

Ciascun soggetto non può cumulare più di tre deleghe valevoli ciascuna per l'espressione di un voto intero.

I genitori possono essere rappresentati da uno dei figli maggiorenni e viceversa, i coniugi possono rappresentarsi reciprocamente, senza necessità di presentare delega scritta.

I rappresentanti di cui all'articolo che precede ed al quarto comma del presente articolo sono equiparati ai consorziati e possono ricoprire tutte le cariche di cui al presente statuto a nome dei rappresentati.

Art. 17

(Attribuzione del numero di voti)

Il numero dei voti cui ciascun consorziato ha diritto nell'assemblea è determinato in un voto per ciascun consorziato qualunque sia il suo possesso fondiario.

Art. 18

(Liste dei candidati)

I consorziati aventi diritto di voto possono presentare liste di candidati scelti fra gli aventi diritto di voto o loro rappresentanti ai sensi degli articoli 15 e 16 ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche. Le liste devono essere presentate da un numero di aventi diritto al voto che rappresenti almeno il due per cento degli elettori.

Art. 19

(Costituzione dei seggi)

Per l'espletamento delle operazioni elettorali viene costituito apposito seggio composto dal Presidente del seggio e da due scrutatori scelti dall'assemblea, uno dei quali funge da verbalizzante.

Art. 20

(Validità delle elezioni)

Le elezioni sono valide nei modi e nelle forme previste all'art. 6 del presente statuto.

Art. 21

(Svolgimento delle elezioni)

Le elezioni si svolgono esclusivamente mediante votazione a scrutinio segreto.

L'elettore può indicare sulla scheda un numero di nominativi non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Art. 22

(Scrutinio)

Chiusa la votazione, il Presidente del seggio apre le urne e controlla che il numero delle schede ivi contenute corrisponda a quello dei voti complessivamente spettanti.

Il Presidente apre le schede e ne dà lettura ad alta voce mentre gli scrutatori registrano in apposita lista l'esito della votazione con il nome dei candidati ed i voti da ciascuno riportati.

Di tali operazioni deve essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle, alle deleghe e ad altri atti.

I componenti del seggio devono sottoscrivere i verbali. Qualora qualche componente dissentisse da quanto verbalizzato, in toto o in parte, pone in calce le osservazioni ritenute opportune, sottoscrivendole.

Art. 23

(Contestazioni)

Il Presidente del seggio e gli scrutatori decidono a maggioranza di voti

sopra ogni contestazione o sulle questioni che dovessero insorgere nel corso delle operazioni di voto. Tali decisioni vengono riportate nel verbale.

Contro la decisione del seggio è ammesso reclamo al Consiglio direttivo neo eletto entro cinque giorni dalla pubblicazione.

Art. 24

(Proclamazione dei risultati)

Il Consiglio direttivo neo eletto, in apposita seduta indetta dal Presidente uscente e presieduta dal consigliere anziano, non oltre trenta giorni dalla data delle elezioni, presa visione dei verbali e degli atti, proclama i risultati delle votazioni ed i nominativi degli eletti e decide sugli eventuali reclami.

Rimangono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

Quando sia riconosciuta nulla la nomina di qualche consigliere resta eletto chi ha ottenuto successivamente il maggior numero di voti.

Art. 25

(Rinuncia degli eletti)

Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti, il Consiglio direttivo procede alla proclamazione integrativa del subentrante. Subentra chi ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore.

Art. 26

(Elezione del Presidente e del Vicepresidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione, presieduta dal consigliere anziano, da convocarsi da parte del Presidente del consorzio uscente non oltre trenta giorni dalla data delle elezioni del Consiglio direttivo. Nella stessa seduta il Consiglio direttivo elegge anche il Vicepresidente del consorzio.

Per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo e la maggioranza assoluta dei voti. Dopo due votazioni infruttuose è sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, il Consiglio direttivo procede a nuova elezione.

Art. 27

(Durata delle cariche)

Il Presidente, i consiglieri e i revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora le nuove cariche non siano state elette, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione, sino all'elezione del nuovo organo che deve comunque avvenire entro sei mesi dalla scadenza stessa.

Art. 28

(Dimissioni)

Le dimissioni devono essere rassegnate in forma scritta.

Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta

l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

Art. 29

(Decadenza delle cariche)

La decadenza delle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, vengono a verificarsi le condizioni di incompatibilità di cui al precedente art. 8.

Decadono coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 33.

La decadenza dei Consiglieri e dei revisori è pronunciata dal Consiglio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Art. 30

(Vacanza delle cariche)

Quando il Presidente o il Vicepresidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo o sono dimissionari, il Consiglio direttivo deve essere convocato per provvedere alla loro sostituzione.

Nel caso in cui la carica di Presidente sia vacante, vi provvede il Vicepresidente, oppure in mancanza di entrambi, il consigliere anziano di età.

La sostituzione dei Revisori dei conti segue le modalità previste dal presente articolo per il Consiglio direttivo.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituti.

Art. 31

(Gratuità delle cariche – rimborso delle spese)

Le funzioni dei titolari degli organi consorziali sono esercitate a titolo gratuito.

Il Consiglio direttivo può riconoscere un'indennità di carica al Presidente, al Vicepresidente, ai consiglieri e ai revisori dei conti nel caso che a questi siano affidati incarichi speciali. Possono inoltre essere loro rimborsate le spese vive sostenute per espletare gli incarichi loro affidati nell'interesse del consorzio.

Art. 32

(Servizio di segreteria)

Il Consorzio si avvale di un segretario scelto dal Consiglio direttivo.

Art. 33

(Interesse in conflitto)

Il componente l'organo che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando la responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 34
(Votazioni)

Di regola le votazioni sono palesi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 35
(Pubblicazione delle deliberazioni)

I verbali delle operazioni elettorali sono pubblicati all'albo pretorio dei Comuni del comprensorio per una durata di quindici giorni consecutivi.

Art. 36
(Copia delle deliberazioni e degli atti consortili)

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali nonché degli atti e dei documenti riguardanti l'attività del consorzio e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime.

CAPO IV
Esercizio Finanziario - Contribuenza -
Riscossioni e pagamenti

Art. 37
(Catasto)

Le proprietà consorziali vengono descritte nel catasto.

Ogni consorziato ha l'obbligo di denunciare al Presidente ogni variazione verificatasi al suo grado di compartecipazione per effetto di successione, divisione, compra-vendita, permuta, etc. All'uopo dovrà firmare apposita domanda di voltura entro dodici mesi dall'avvenuta variazione. Il Consorzio che non ottempera a questo obbligo è passibile di una penalità applicabile dal Consiglio Direttivo. Ogni domanda di voltura dovrà essere appoggiata dalla presentazione di regolare documentazione e saranno dovuti i relativi diritti di voltura da fissarsi dal Consiglio Direttivo.

Art. 38
(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario del Consorzio, coincidendo con l'anno solare, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti, devono essere presentati all'approvazione dell'assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 39
(Criteri per il riparto dei contributi)

Le spese per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere sono ripartite in via di principio in ragione del beneficio conseguito o conseguibile da parte degli immobili interessati. L'applicazione del contributo può avvenire sulla base del criterio delle superfici.

La deliberazione del Consiglio di ripartizione delle spese deve essere pubblicata in conformità alle norme del presente statuto, all'albo pretorio del

Comune di Saint-Nicolas per una durata di quindici giorni consecutivi.

Art. 40

(Modi di riscossione e di pagamento)

Il Consiglio direttivo stabilisce le modalità di esazione dei contributi consortili e di ogni onere finanziario spettante a qualunque titolo al consorzio, nonché le modalità per i pagamenti.

Art. 41

(Inadempimenti e danni – esecuzione d’ufficio)

Ove i consorziati danneggino le opere consorziali, derivino abusivamente le acque consorziali, ne provochino o favoriscano la dispersione e la deviazione o manomettano gli impianti, l’amministrazione consorziale si riserva di agire in via giudiziaria per il risarcimento dei danni e di provvedere d’ufficio all’esecuzione dei lavori occorrenti per ripristinare il buono stato delle cose, con rivalsa mediante l’imposizione di un contributo suppletivo.

I consorziati possono evitare tali provvedimenti, ripristinando direttamente lo stato delle cose, previa autorizzazione e sotto stretta sorveglianza e collaudo del Consorzio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

(Controversie)

Le controversie tra i consorziati e tra questi ed il Consiglio potranno essere decise da tre arbitri amichevoli compositori di cui due scelti dai contendenti e il terzo dal Presidente del Tribunale di Aosta, su richiesta di uno dei due contendenti o di entrambi.

Gli arbitri giudicheranno da amichevoli compositori e potranno rendere la loro decisione immediatamente esecutoria.

Art. 43

(Approvazione dello statuto)

Il presente Statuto deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea generale ed entra in vigore dalla data di acquisizione del visto di conformità da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura, Risorse Naturali e Protezione Civile.

Art. 44

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti per la specifica materia dei Consorzi di miglioramento fondiario nonché le norme del Codice Civile che disciplinano l’istituto consortile e che si intendono qui integralmente riprodotte.

INDICE

Capo I	<u>Denominazione – Sede – Comprensorio – Scopi</u>
art. 1	Natura giuridica e sede
art. 2	Perimetro e superficie
art. 3	Scopo
Capo II	<u>Organi del consorzio</u>
art. 4	Organi
art. 5	Assemblea
art. 6	Validità dell'assemblea
art. 7	Attribuzioni dell'assemblea
art. 8	Consiglio direttivo
art. 9	Funzioni del Consiglio direttivo
art. 10	Convocazione del Consiglio
art. 11	Adunanze del Consiglio
art. 12	Il Presidente
art. 13	Il Vicepresidente
art. 14	Collegio dei revisori dei conti
Capo III	<u>Diritto al voto – Delega – Attribuzioni del numero di voti – Elezioni</u>
art. 15	Diritto al voto attivo e passivo
art. 16	Delega
art. 17	Attribuzione del numero di voti
art. 18	Liste dei candidati
art. 19	Costituzione dei seggi
art. 20	Validità delle elezioni
art. 21	Svolgimento delle elezioni
art. 22	Scrutinio
art. 23	Contestazioni
art. 24	Proclamazione dei risultati
art. 25	Rinuncia degli eletti
art. 26	Elezione del Presidente e del Vicepresidente
art. 27	Durata delle cariche
art. 28	Dimissioni
art. 29	Decadenza delle cariche
art. 30	Vacanza delle cariche
art. 31	Gratuità delle cariche – rimborso delle spese
art. 32	Servizio di segreteria
art. 33	Interesse in conflitto
art. 34	Votazioni
art. 35	Pubblicazione delle deliberazioni
art. 36	Copia delle deliberazioni e degli atti consortili
Capo IV	<u>Esercizio finanziario – Contribuenza – Riscossioni e pagamenti</u>

art. 37	Catasto
art. 38	Esercizio finanziario
art. 39	Criteri per il riparto dei contributi
art. 40	Modi di riscossione e di pagamento
art. 41	Inadempimenti e danni – esecuzione d’ufficio

Capo V

Disposizioni finali

art. 42	Controversie
art. 43	Approvazione dello statuto
art. 44	Rinvio